

AREA **PERSONE E ORGANIZZAZIONE**

La Rettrice

Anno 2023

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare gli artt. 2 comma 1 lettera r e 23 comma 1;

VISTO il "Regolamento d'Ateneo in materia di incarichi di insegnamento" emanato con D.R. 23 agosto 2022, n. 211, ed in particolare l'articolo 11 "Conferimento diretto ai sensi dell'articolo 23, comma 1";

PRESO ATTO delle "Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento" approvate dal Nucleo di Valutazione nella seduta del 11 settembre 2023:

PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 17 e del 27 ottobre 2023;

PRESO ATTO delle "Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento" modificate dal Nucleo di Valutazione a seguito di quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle suddette sedute;

VISTO l'articolo 11 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,

DECRETA

l'emanazione delle "Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante.

La Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci



Linee guida per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento

(artt.2, c.1 lett r) e 23, c.1 della L. 240/2010)

Approvate nella seduta del Nucleo di Valutazione del 11 settembre 2023

Modificate a seguito delle delibere del Senato Accademico del 17 ottobre 2023 e del Consiglio di
Amministrazione del 27 ottobre 2023

Indice

Premessa

- 1. Casi di esclusione dalla verifica di congruità dei curricula
- 2. Documenti necessari per la verifica
- 3. Tempistiche
- 4. Requisiti del candidato
- 5. Rinnovo dell'incarico
- 6. Questionario delle opinioni degli studenti frequentanti
- 7. Pubblicazione del CV e del syllabus dell'insegnamento

Premessa

In questo documento il Nucleo di Valutazione (di seguito "Nucleo") presenta i criteri adottati per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione diretta di incarichi di insegnamento, prevista dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi

Art. 2, L. 240/2010 ss.mm..ii (Organi e articolazione interna delle università)

1. [...] r) "attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale [...]"

Art. 23, L. 240/2010 (Contratti per attività di insegnamento)

1. "Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2, per attività di insegnamento di alta qualificazione al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. [...]"

Articolo 11 Regolamento d'Ateneo in materia di incarichi di insegnamento

(Conferimento diretto ai sensi dell'articolo 23, comma 1)

- 1. "L'Università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può stipulare contratti per attività di insegnamento con esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
- 2. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui sopra, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo dell'Ateneo.
- 3. Il trattamento economico dei contratti a titolo oneroso è determinato dal Dipartimento competente, di concerto con la Scuola, che ne verifica la sostenibilità anche in relazione ad eventuali finanziamenti esterni e comunque nei limiti del budget disponibile, per un importo pari a quello previsto al capo VI del presente regolamento, per ciascuna ora di insegnamento.
- 4. Il Consiglio di Dipartimento propone il conferimento dell'incarico attestando l'alta qualificazione dell'esperto sulla base di un significativo curriculum scientifico o professionale.
- 5. I contratti di cui al presente articolo sono trasmessi al Nucleo di valutazione per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale con l'incarico affidato, sulla base di apposite linee guida approvate dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta dello stesso Nucleo di valutazione. Le linee guida disciplinano altresì i casi in cui la verifica non è richiesta.
- 6. I contratti, predisposti dal Dipartimento, sono sottoscritti dal Rettore prima dell'inizio dell'attività.
- 7. Il contratto deve riportare:
 - a) la descrizione dell'attività didattica;
 - b) l'indicazione del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare; a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare;
 - c) il numero dei crediti formativi corrispondenti;

- d) il numero delle ore di didattica;
- e) la durata del contratto e gli impegni didattici connessi all'incarico;
- f) il compenso, ove previsto.
- 8. I contratti, della durata di un anno accademico, possono essere rinnovati annualmente, previa valutazione positiva, per non più di quattro volte. La proposta, adeguatamente motivata, deve dare atto delle ragioni della scelta.
- 9. Per i contratti di cui al presente articolo trova applicazione l'articolo 6, comma 1, del presente regolamento."

1. Casi di esclusione dalla valutazione di congruità dei curricula

- 1.1. Non sono sottoposti alla verifica del Nucleo di Valutazione i curricula:
 - a) del personale appartenente al profilo dei ricercatori degli enti di ricerca (Dirigente di ricerca; Primo ricercatore; Ricercatore);
 - b) dei titolari di contratti stipulati in virtù di convenzioni specifiche tra l'Università di Firenze e l'ente di appartenenza in attuazione dell'art. 23 c. 1 della L. 240/2010;
 - c) di coloro che siano in possesso di abilitazione scientifica nazionale non scaduta di prima o seconda fascia, conseguita nel macrosettore concorsuale al quale il SSD dell'insegnamento appartiene;
 - di coloro che siano stati per almeno tre anni professori (di prima o seconda fascia) oppure ricercatori di ruolo in un Ateneo italiano, inquadrati nel SSD dell'insegnamento o nel macrosettore al quale il SSD dell'insegnamento appartiene;
 - e) di coloro che abbiano ricoperto per almeno tre anni presso qualificate università straniere una posizione equivalente a quella di professore o ricercatore universitario tenendo insegnamenti riconducibili a quello oggetto del bando;
 - f) dei docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
 - g) di coloro che sono stati insigniti del titolo di professore emerito o onorario.

2. Documenti necessari per la verifica

- 2.1. Nei casi non ricompresi nel precedente articolo, al fine di adempiere alla funzione di verifica prevista dalla normativa sopra richiamata, la proposta di conferimento dell'incarico deve essere presentata al Nucleo corredata dai seguenti documenti:
 - 1. <u>delibera della struttura richiedente</u>, nella quale deve essere data chiara evidenza delle motivazioni
 - a) per le quali si richiede l'affidamento con incarico diretto;
 - b) che hanno portato alla scelta del candidato, con particolare riferimento alle caratteristiche di alta qualificazione e ai requisiti enunciati dal Nucleo in queste linee guida (paragrafi 4-6).

Da tale delibera si deve evincere che la valutazione del curriculum del candidato è stata svolta con riguardo ai requisiti indicati in queste linee guida;

- curriculum vitae (CV) del candidato esaminato dalla struttura richiedente, datato e non anteriore a 6 mesi prima della delibera; il curriculum deve riportare l'elenco delle più significative pubblicazioni scientifiche degli ultimi cinque anni e qualsiasi informazione ritenuta utile al fine dell'affidamento dell'incarico, con particolare riferimento ai requisiti indicati nel paragrafo 4 di queste linee guida;
- 3. scheda di sintesi (allegata al presente documento) indicante:
 - a) la denominazione della struttura richiedente;
 - b) il nome e il cognome del candidato;
 - c) il SSD del candidato (se il candidato è in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima o la seconda fascia per il macrosettore concorsuale che comprende il SSD dell'insegnamento);
 - d) la qualificazione professionale;
 - e) la denominazione dell'insegnamento;

- f) il SSD dell'insegnamento;
- g) l'anno di corso e il semestre in cui l'insegnamento è erogato, il numero di CFU attribuiti e la durata in ore;
- h) gratuità o onerosità del contratto (specificandone, in quest'ultimo caso, il compenso);
- i) in caso di rinnovo, una casella di controllo che indichi se i risultati del questionario delle opinioni degli studenti rispettano o meno i requisiti di cui al paragrafo 5 di queste linee guida (se del caso).
- 2.2. In assenza della documentazione e delle informazioni sopracitate, il Nucleo non procederà alla verifica.

3. Tempistiche

- 3.1. Il Nucleo di norma procede alla verifica della congruità del CV nelle sedute dei mesi di febbraio, giugno e settembre. La documentazione di cui al paragrafo 2 deve pervenire al Nucleo dagli uffici competenti con nota formale protocollata almeno dieci giorni prima della data prevista per la seduta del Nucleo (calendario pubblicato alla pagina https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10710.html).
- 3.2. In casi eccezionali di comprovata necessità e urgenza, il Nucleo può procedere alla verifica anche in altri periodi. In tal caso il Nucleo effettuerà la verifica entro quindici giorni dalla data di invio della documentazione necessaria da parte degli uffici competenti.
- 3.3 L'estratto, redatto e approvato seduta stante, del verbale del Nucleo dove viene riportato il parere sulla congruità del CV è inviato agli uffici competenti con nota formale protocollata entro cinque giorni dalla formulazione del parere, per i successivi adempimenti.
- 3.4. In caso di parere negativo, il Nucleo, con delibera motivata, rinvia la proposta alla struttura richiedente.

4. Requisiti del candidato

- 4.1 Nel verificare la congruità del curriculum ai fini del conferimento diretto, il Nucleo adotterà i sequenti criteri di valutazione:
 - 1. Pluriennale e comprovata esperienza professionale e di ricerca presso enti di ricerca, organizzazioni o imprese pubbliche o private, istituzioni culturali, scientifiche, sanitarie, artistiche, umanitarie di rilevanza nazionale o internazionale, in ambiti d'interesse coerenti con l'insegnamento da affidare; l'esperienza dovrà essere documentata dal curriculum dal quale si evincano il profilo scientifico e titoli qualificanti quali: pubblicazioni, conferenze e seminari, riconoscimenti e premi, responsabilità scientifica di progetti di ricerca, attestanti l'elevato livello di competenza scientifica in un settore coerente con l'ambito disciplinare dell'insegnamento.
 - Pluriennale e comprovata esperienza in ruolo professionale di elevato profilo specialistico negli ambiti di specifico interesse ai fini dell'attività didattica oggetto dell'incarico; l'esperienza professionale deve essere dimostrata dal curriculum dal quale si evidenzino gli incarichi ricoperti.
 - 3. Presenza di una adeguata attività di ricerca e/o produzione scientifica negli ultimi cinque anni.

- 4. Presenza di esperienze di insegnamento a livello universitario o comunque altamente professionalizzante negli ultimi cinque anni.
- 5. Possesso di un titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (o titoli equivalenti); con riferimento alla qualificazione professionale, per le sole professioni non regolamentate, potranno essere presi in considerazione CV di soggetti non in possesso di un titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico (o titoli equivalenti), purché siano accertati i requisiti indicati ai punti 1 e 2 del presente articolo.
- 6. Il candidato non deve essere iscritto a un corso di dottorato o a una scuola di specializzazione.
- 7. In caso di rinnovo, rispetto dei punteggi fissati nel paragrafo 6 di queste linee guida nel questionario di valutazione della didattica da parte degli studenti frequentanti.
- 8. In caso di rinnovo, rispetto degli obblighi di pubblicazione del CV e del syllabus dell'insegnamento già tenuto presso l'Ateneo sul sito del corso di laurea.

5. Rinnovo dell'incarico

- 5.1. Il parere positivo espresso dal Nucleo ha validità per tre anni accademici, salve le verifiche sugli esiti del questionario delle opinioni degli studenti frequentanti (cfr. paragrafo 6) e sulla pubblicazione del CV e del syllabus dell'insegnamento già tenuto sul sito del corso di laurea (cfr. paragrafo 7).
- 5.2. Nel periodo di validità del parere, nei casi di rinnovo dell'incarico consentiti dalla normativa, non è necessario l'invio del CV del candidato al Nucleo. Le verifiche delle condizioni di rinnovo sono di responsabilità della struttura didattica competente.

6. Questionario delle opinioni degli studenti frequentanti

- 6.1. Poiché la Legge 240/2010 (art. 2, c. 1, lettera r) attribuisce al Nucleo di Valutazione la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, nell'ambito della verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale per l'attribuzione di incarichi di insegnamento è data rilevanza anche agli esiti del questionario delle opinioni degli studenti.
- 6.2. Nei casi di rinnovo del contratto, la struttura proponente è tenuta ad analizzare le valutazioni degli studenti sull'insegnamento già tenuto dal docente, dandone conto nella scheda di sintesi allegata. Il Nucleo esaminerà indipendentemente le valutazioni conseguite e non procederà alla formulazione del parere in caso di incongruenze rispetto a quanto osservato dalla struttura proponente.

7. Pubblicazione del CV e del syllabus dell'insegnamento

- 7.1. È dovere della struttura proponente e del docente a contratto incaricato assicurarsi che il CV del docente sia pubblicato sul portale di Ateneo e che il syllabus dell'insegnamento tenuto in un corso di laurea sia pubblicato sul sito del corso nel più breve tempo possibile e comunque entro l'inizio delle lezioni dell'insegnamento.
- 7.2. In caso di rinnovo dell'incarico, il Nucleo potrà condurre controlli sulla pubblicazione dei CV e/o dei syllabi pregressi e, in loro assenza, potrà esprimere parere negativo.

SCHEDA DI SINTESI CONTENENTE LE PRINCIPALI INFORMAZIONI PER LA

PROPOSTA DI CONTRATTO DI ALTA QUALIFICAZIONE

Dipartimento proponente:	
Corso di Studio:	
Tipologia di Corso (L, LM, LMCU, Specializzazione, Master, Corso di aggiornamento/perfezionamento, ecc.):	
Denominazione insegnamento/modulo:	
SSD insegnamento/modulo:	
Numero di ore:	
CFU:	
A.A Semestre/trimestre:	
Anno di corso:	
Cognome e nome docente:	
Tipologia di Curriculum:	scientificoprofessionale
Titolo/i di studio e anno/i di conseguimento:	
Il soggetto proposto è in possesso di abilitazione scientifica nazionale per la prima o la seconda fascia per il macrosettore concorsuale che comprende il SSD dell'insegnamento:	sinoSe sì specificare:
Il soggetto proposto supera, almeno per la seconda fascia, le soglie necessarie per accedere alla procedura ASN:	• si • no
Professione svolta (se professore/ricercatore, specificare SSD):	
Ente di appartenenza:	

Ruolo ricoperto:	
Presenza di convenzione specifica tra l'Università di Firenze e l'ente di appartenenza in attuazione dell'art.23 c.1 della L.240/2010:	sino
Anni di esperienza riconducibili all'alta qualificazione oggetto d'insegnamento:	
Esporre le motivazioni per le quali è proposto il conferimento dell'incarico:	
 fornire gli elementi che rendono l'attività di insegnamento di alta qualificazione (contenuti specifici, modalità didattiche innovative, competenze trasversali, competenze professionalizzanti, ecc.); indicare gli elementi principali del curriculum che meglio rappresentano l'alta qualificazione scientifica o professionale dell'esperto proposto come titolare del contratto; 	
 dichiarare, illustrandone dettagliatamente le motivazioni, la coerenza tra le caratteristiche specifiche dell'insegnamento da affidare e le competenze dell'esperto; ogni altro elemento che contribuisca a motivare la proposta di attribuire l'incarico ai sensi dell'art. 23 c. 1 Legge 240/2010. 	
Tipo di incarico:	 a titolo gratuito a titolo oneroso Se a titolo oneroso, specificare compenso:
Anno di incarico:	 nuovo incarico rinnovo Se rinnovo, specificare anno di rinnovo per lo stesso insegnamento: 1° 2° 3° 4°
(Se rinnovo) Commentare gli esiti della valutazione della didattica da parte degli studenti per l'insegnamento già tenuto dal docente:	

Il Dipartimento proponente attesta il rispetto dei vincoli normativi di cui all'art. 23 c. 1 della L. 240/2010 e del Regolamento di Ateneo, in particolare rispetto alla prescrizione che gli incarichi di cui alle presenti LG "hanno durata annuale e possono essere rinnovati annualmente per un periodo massimo di 5 anni, previa valutazione positiva dell'attività didattica svolta."

Si allega il CV.	
Si allega delibera del Consiglio di Dipartimento.	
Firenze,	